



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
del 29/01/2014 n. 10

(CON POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA)

Oggetto : MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 65/2012.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, nella sala allo scopo destinata, il **Commissario Prefettizio Clemente Di Nuzzo**, per la gestione del comune di Santarcangelo di Romagna, con l'assistenza del **Segretario Generale Alfonso Pisacane**, assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato" approvata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2013 (che ha abrogato la precedente normativa) e successivamente modificata con delibere commissariali (coi poteri di Giunta) n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013 e n. 80 del 17/12/2013;

Atteso che, per agevolare quelle famiglie che hanno necessità di accompagnare i propri figli al di sotto degli otto anni fino all'abitazione dei nonni paterni o materni residenti nella zona a traffico limitato oppure, analogamente, per i nonni che devono riaccompagnare a casa i propri nipoti residenti all'interno della medesima zona, si rende necessario integrare il predetto regolamento con l'istituzione di un nuovo articolo 9 bis, così formulato:

"9-bis – Permessi per visite nonni – nipoti

- 1. I soggetti che hanno necessità di accompagnare i propri figli di età inferiore ai dieci anni presso l'abitazione dei nonni paterni o materni residenti all'interno della Zona a Traffico Limitato possono chiedere un permesso gratuito con validità annuale, rinnovabile, sul quale possono essere indicate al massimo due targhe.
Analoga procedura si applica ai nonni che necessitano di riaccompagnare a casa i propri nipoti di età inferiore ai dieci anni residenti all'interno della medesima Zona a Traffico Limitato.*
- 2. Tali permessi consentono in qualsiasi fascia oraria l'accesso, il transito, la fermata e la sosta massima di 15 minuti (da segnalare con disco orario od altra indicazione scritta)."*

Stabilito, altresì, di recepire con l'occasione anche alcune sollecitazioni in materia pervenute dalle locali associazioni di categoria, riguardanti, in particolare, la formulazione degli articoli 11, comma 10, e 12, comma 1;

Valutato, pertanto, di modificare come segue i testi dei richiamati articoli del regolamento:

Art. 11 Permessi di lavoro

- 10. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00, in caso di intervento occasionale da parte di imprese artigianali e/o di servizio all'interno della Zona a Traffico Limitato "C", il conducente/proprietario del veicolo può regolarizzare tali accessi entro 72 (settantadue) ore dall'ingresso nella zona a traffico limitato, comunicando in forma scritta o telematica alla Polizia Municipale la targa del veicolo, il giorno e l'orario di accesso e la sua motivazione, ed allegando obbligatoriamente un documento di valore legale attestante l'avvenuto intervento e il pagamento della prestazione e/o del diritto di chiamata da parte dell'utente finale. Rimane ferma la possibilità per tali imprese di munirsi di altro permesso di transito e sosta rilasciato dall'ufficio permessi ZTL (c/o*



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

Polizia Municipale) o dal parcometro abilitato al rilascio automatico di permessi (che si trova in via De Bosis, angolo via Battisti).

Art. 12

Permessi per titolari di attività all'interno delle Zone a Traffico Limitato

- 1. I titolari di attività commerciali, artigianali, museali, pubblici esercizi o studi professionali ubicati nelle Zone a Traffico Limitato possono chiedere uno speciale permesso gratuito che consente, nelle fasce orarie previste, l'accesso, il transito, la fermata e la sosta per un tempo massimo di un'ora, limitatamente alla Zona a Traffico Limitato in cui è sita l'attività. Tali permessi, ove non diversamente previsto, hanno validità legata al perdurare delle condizioni di rilascio, nel senso che cessano di avere validità solo quando il titolare cessa o cede a qualunque titolo l'attività; di conseguenza tali permessi non devono essere più rinnovati e quelli riportanti una data di scadenza devono considerarsi sempre validi fino al perdurare delle condizioni di rilascio, senza necessità di compiere operazioni di convalida o di rinnovo.*

Ritenuto pertanto di dover procedere all'integrazione del suddetto regolamento;

Valutato, infine, di modificare le precedenti delibere commissariali n. 34 del 28/08/2013, n. 56 del 31/10/2013 e n. 80 del 17/12/2013 (adottate coi poteri di Giunta), prevedendo opportune disposizioni finalizzate alla funzionalità degli organi di governo dell'Ente;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: **favorevole**, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

Con i poteri della Giunta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

DELIBERA

1. di integrare, per i motivi esposti in premessa, la "Regolamentazione del traffico veicolare nelle zone a traffico limitato", come in premessa indicato;
2. di dare atto che il testo del regolamento, così come modificato, risulta allegato sub "A" alla presente delibera;
3. di modificare il punto 5 della delibera n. 65 del 25/7/2012 avente ad oggetto "Abbonamento city park. Definizione criteri di rilascio" come segue:

5) i veicoli dell'Amministrazione Comunale e delle altre Pubbliche Amministrazioni, delle Forze di Polizia, di soccorso pubblico, di aziende incaricate di un pubblico servizio, i veicoli a servizio degli organi di governo dell'Ente (Artt. 39 e 47 Tuel) e di assistenza agli stessi (artt. 90 e 97 Tuel), nell'esercizio delle proprie funzioni, possono sostare liberamente nei parcheggi a pagamento delimitati con strisce blu.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Commissario Prefettizio
Clemente Di Nuzzo

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane